



DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO dei CONFLITTI ARMATI



Ester Quaglione



D.I.U

Denominazione

1. **DIRITTO DELLA GUERRA / DIRITTO BELLICO**
2. **DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI**
3. **DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO**
4. **DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO DEI CONFLITTI ARMATI**



La definizione di D.I.U.

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO DEI CONFLITTI ARMATI

CORPO DI NORME

che

IN TEMPO DI CONFLITTO ARMATO,

per ragioni umanitarie,

PROTEGGONO

le persone che non prendono parte
o non prendono più parte alle ostilità e

PONGONO LIMITI

all'impiego di mezzi e metodi di combattimento

DIRITTO UMANITARIO



DIRITTO DI GINEVRA

“diritto dell’assistenza”



PROTEGGE

le vittime dei conflitti armati

DIRITTO DELL’AJA

“diritto della violenza”



REGOLAMENTA

la condotta delle ostilità

Con l’adozione dei PROTOCOLLI del ‘77 la distinzione viene meno

sono considerati RAMI DISTINTI del
Diritto Internazionale Pubblico



i TRATTATI sui DIRITTI
dell'UOMO



si applicano
in ogni tempo

tanto in guerra che in pace

D.I.U.



si applica
esclusivamente
in tempo

di CONFLITTO ARMATO

**IN TEMPO DI CONFLITTO ARMATO
IL D.I.U. E' LEX SPECIALIS**



**PREVALE SUL SISTEMA DEI DIRITTI
DELL'UOMO**

GUERRA e CONFLITTO ARMATO



Perché D.I.U.

dei CONFLITTI
ARMATI

guerra



solo conflitti tra gli Stati



Conflitto internazionale

conflitto armato



tutti i casi di conflitto, anche
entro un solo Stato o senza
caratteristiche di guerra vera e
propria



Conflitto NON internazionale

CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE



- .Per conflitto armato internazionale si intende un conflitto tra FF.AA. di almeno n. 2 Stati.
- .Le guerre di liberazione nazionale rientrano nei conflitti armati internazionali.



Normativa di riferimento



**4 Convenzioni di Ginevra
1949**

Diritto dell'AJA

**I° Protocollo Aggiuntivo
1977**



CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE

Per Conflitto Armato non Internazionale si intende un conflitto che avviene sul territorio di uno Stato tra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che sotto la condotta di un comando responsabile esercitano un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate.



Fonti giuridiche



**Articolo 3 comune alle
4 Convenzioni di Ginevra
1949**

**II° PROTOCOLLO Aggiuntivo
1977**

**ALTRE NORME DI
DIRITTO PATTIZIO
applicabili ai
conflitti non internazionali**

IUS IN BELLO/ IUS AD BELLUM



IUS IN BELLO

regola

Il MODO in cui si combatte



IUS AD BELLUM

definisce le

RAGIONI per cui
si può combattere



IUS AD BELLUM



Definisce

1^e RAGIONI LEGITTIME

per cui uno Stato può intraprendere una
guerra



XVI – XVIII secolo

elaborazione dottrinale **Grotio**

“DE JURE BELLI AC PACIS”



ELABORAZIONE DEI CRITERI PER INTRAPRENDERE LA
“*guerra giusta*”

Carta delle Nazioni Unite

“legittimo ricorso all’uso della forza”



ART. 2 par. IV- “I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”

ART. 51 - “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di LEGITTIMA DIFESA individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un conflitto armato contro un membro delle Nazioni Unite

IUS IN BELLO



DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Le sue norme si applicano alle parti
belligeranti **INDIPENDENTEMENTE**
dalle ragioni del conflitto

Strumenti principali del D.I.U.



1899 -1907 Convenzioni dell'AjA

1949 Quattro Convenzioni di Ginevra:

I Convenzione: per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;

II Convenzione: per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare;

III Convenzione :relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

IV Convenzione :relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

1977 Due Protocolli aggiuntivi per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (I Protocollo) e per la protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (II Protocollo).

2005 Protocollo aggiuntivo che detta la disciplina di un emblema addizionale

Le quattro Convenzioni del 1949, in considerazione della loro diffusione universale, hanno acquisito un rango consuetudinario, vincolante per ogni combattente legittimo, anche se appartenente a Paese non firmatario



PRINCIPI FONDAMENTALI

PRINCIPI



UMANITA': chi non prende parte o non prende più parte alle ostilità, non è o non è più destinatario della violenza bellica, ma deve essere rispettato e protetto.

DISTINZIONE: tra combattenti e non combattenti / obiettivi militari e beni di carattere civile

PROPORZIONALITA' negli attacchi

LIMITAZIONE dei mezzi e metodi di combattimento



PRINCIPIO DI UMANITA'

PROTEZIONE e RISPETTO: chi non prende parte (popolazione civile) o non prende più parte alle ostilità, (ferito, malato, naufrago, prigioniero di guerra), non è o non è più destinatario della violenza bellica, ma deve essere rispettato e protetto.

**TUTELA anche nei confronti
dei COMBATTENTI**

**DIVIETO DI ARRECARRE MALI
SUPERFLUI E SOFFERENZE INUTILI**





XVIII SECOLO

Valore alla “vita”

Pensiero illuminista: ROUSSEAU


“La guerra non è affatto un rapporto tra uomo e uomo, ma tra Stato e Stato, per il quale (gli uomini) non sono nemici che incidentalmente, non come uomini, né come cittadini, ma come soldati”

... quando i soldati depongono le armi e si arrendono, cessano di essere nemici e ritornano semplicemente uomini e non si hanno più diritti sulle loro vite”

(1762 -IL CONTRATTO SOCIALE)

Le persone messe fuori combattimento e coloro che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto al rispetto della loro vita e della loro integrità fisica e morale. Esse saranno, in ogni circostanza, protette e trattate con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

E' vietato uccidere o ferire un avversario che si arrende o che è fuori combattimento



I combattenti catturati e i civili che sono soggetti all'autorità della parte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali e delle loro convinzioni. Saranno protetti contro qualsiasi atto di violenza o di rappresaglia, e avranno diritto di scambiare notizie con le loro famiglie e di ricevere soccorsi.



Ogni persona beneficerà delle garanzie giudiziarie fondamentali.

Nessuno sarà sottoposto alla tortura fisica o mentale, nè a pene corporali o trattamenti crudeli o degradanti.



PRINCIPIO DI DISTINZIONE



Obbligo di distinguere sempre tra:


obiettivi militari



combattenti



beni civili



**Divieto di attacchi
indiscriminati**

non combattenti




**Le parti in conflitto faranno, in ogni momento,
distinzione**

**fra la popolazione civile e i combattenti, in modo da
risparmiare la popolazione e i beni civili. Nè la
popolazione civile in quanto tale, nè le persone civili
debbono essere oggetto di attacchi.**

**Gli attacchi saranno diretti esclusivamente contro gli
obiettivi militari**



OBIETTIVO MILITARE **(Art. 52 co. 2 I Prot. 77)**



**BENE CHE PER SUA NATURA, UBICAZIONE,
DESTINAZIONE O IMPIEGO CONTRIBUISCE
EFFICACEMENTE ALL'AZIONE MILITARE E LA
CUI DISTRUZIONE TOTALE O PARZIALE,
CONQUISTA O NEUTRALIZZAZIONE OFFRE,
NEL CASO CONCRETO, UN VANTAGGIO
MILITARE PRECISO.**



BENI DI CARATTERE CIVILE


**TUTTI I BENI CHE NON COSTITUISCONO OBIETTIVO
MILITARE**



DIVIETO DI ATTACCO O RAPPRESAGLIA

BENI CULTURALI E LUOGHI DI CULTO

**NON POSSONO ESSERE OGGETTO
DI
ATTI DI OSTILITA' O RAPPRESAGLIA**



**NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI
IN APPOGGIO ALLO SFORZO MILITARE**

DIVIETO
di attacchi indiscriminati

**Atti a colpire indistintamente
obiettivi militari e persone civili
e/o beni di carattere civile**



PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'



**Vantaggio militare
concreto e diretto
previsto**

**Perdite umane e danni
alla popolazione civile
incidentalmente causati**

La proporzionalità limita il concetto di necessità militare
(giustificazione di misure occorrenti per realizzare gli scopi bellici)

Le parti in conflitto e i membri delle loro forze armate

NON HANNO UN DIRITTO ILLIMITATO

nei riguardi della scelta dei mezzi e dei metodi di guerra. E' vitato fare uso di armi o metodi di guerra la cui natura possa provocare perdite inutili o sofferenze eccessive.



PRINCIPIO DELLA LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO

- **DIVIETO di mezzi e metodi barbari e crudeli**
- **DIVIETO di mezzi e metodi INDISCRIMINATI**
- **DIVIETO di mezzi e metodi che provocano danni estesi, gravi e durevoli all'ambiente naturale**
- **DIVIETO di mezzi e metodi PERFIDI**



ORIGINI del DIRITTO UMANITARIO

Fonte prima è
la CONSUETUDINE
che ha generato



il DIRITTO delle GENTI

CLAUSOLA MARTENS


Preambolo alle Convenzioni dell'Aja 1899/1907
(giurista russo: Friedrich von Martens)



“(...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza”



PRECODIFICAZIONE





CARTELLI
(trattati bilaterali
riguardo al trattamento dei feriti, al riscatto dei
prigionieri ...)

CONSUETUDINI

REGOLAMENTI
(promulgati dagli Stati per le proprie truppe –
es. Codice Lieber 1863)

1864



CODIFICAZIONE

Perché

il D.I.U. e CROCE ROSSA????????



**CROCE
ROSSA**



D.I.U.




24 giugno 1859
Battaglia di Solferino

HENRY DUNANT

1862

**Souvenir de Solferino
(Ricordo di Solferino)**



“...Nel silenzio della notte si odono gemiti, sospiri soffocati pieni di angoscia e di sofferenza e voci strazianti che implorano soccorso. Chi potrà mai dire le agonie di quella notte spaventosa!..”



Dunant propose due misure per l'assistenza alle vittime della guerra



1. la creazione di Società di soccorso ai militari feriti che mobilitassero le risorse della carità privata



origine delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

2. l'adozione di una Convenzione per la protezione dei feriti sul campo di battaglia e di tutti coloro che prestano loro soccorso



origine delle Convenzioni di Ginevra



1864
CODIFICAZIONE DEL
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



22 agosto 1864 **Prima Convenzione di Ginevra** relativa al “*miglioramento delle condizioni dei militari feriti e malati negli eserciti in campagna*”

- assistenza imparziale dei militari feriti e malati
- neutralità dei soccorritori
- uso di un'emblema

IL DIRITTO CONVENZIONALE interviene a precisare i contenuti del diritto non scritto e **IMPONE** agli Stati il RISPETTO del TRATTATO INTERNAZIONALE





**SVILUPPO del D.I.U.
dal 1864**



**è legato
alla EVOLUZIONE DEI CONFLITTI**



DALLA CODIFICAZIONE ALLA I GUERRA MONDIALE



22 agosto 1864 I **CONVENZIONE DI GINEVRA**
relativa al “*miglioramento delle condizioni dei
militari feriti e malati negli eserciti in campagna*”.

CONVENZIONE dell’Aja del 1907 -
estensione della protezione per la guerra
marittima



1899

Dichiarazione relativa al divieto di impiego di proiettili aventi come scopo unico quello di spargere gas asfissianti

Dichiarazione relativa al divieto di impiegare pallottole che si dilatano o schiacciano nel corpo umano

1907

Convenzione concernente leggi ed usi della guerra terrestre
2 convenzioni relative ai diritti e doveri dei neutrali (rispettivamente nella guerra marittima e nella guerra terrestre)
5 convenzioni sulla guerra marittima

Tuttavia...

- clausola “si omnes”
- primato della necessità militare sulle regole



DOPO LA I GUERRA MONDIALE



PROTOCOLLO DI GINEVRA del 1925 relativo al divieto dell'impiego di gas tossici asfissianti

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1929 relativa al *“trattamento dei prigionieri di guerra”*

più altre convenzioni, protocolli e dichiarazioni, non sempre sottoscritti da tutti gli Stati.



1949- QUATTRO CONVENZIONI DI GINEVRA

DOPO
LA II GUERRA
MONDIALE

REVISIONE DEI PRECEDENTI TRATTATI

per il miglioramento condizioni :

- I dei feriti e malati FF AA in campagna
- II dei feriti, malati e naufraghi FF AA sul mare
- III trattamento dei prigionieri di guerra



• IV Convenzione
per la protezione della popolazione civile

LE CONVENZIONI DI GINEVRA 1949



- AMPLIAMENTO DEFINIZIONE DI “GUERRA” (ART 2)
- SUPERAMENTO “RECIPROCIÀ”: “Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e far rispettare la presente Convenzione “IN OGNI CIRCOSTANZA” (art. 1)
- ART. 3 COMUNE
- III CG: ESTENSIONE CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLO STATUS DI PG
- LA IV CG: NOVITA’ ASSOLUTA
- ADESIONE UNIVERSALE ALLE CG: DIRITTO CONSUETUDINARIO

Art. 3 - COMUNE alle quattro C.G.



Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1) I soggetti che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano depresso le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione, o qualsiasi altra causa, saranno trattate in ogni circostanza con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- b) la cattura di ostaggi;
- c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2) I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.



ART. 3 COMUNE
alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949



PUNTO DI INCONTRO
tra
DIRITTI UMANI e D.I.U.



TUTELA MINIMA
in ogni circostanza

DIVIETO DELLA GUERRA

La Carta delle Nazioni Unite all'art. 2 pt. 4 vieta il ricorso alla minaccia o uso della forza nelle relazioni internazionali da parte dei Paesi membri dell'O.N.U..



1948

**DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
DELL'UOMO**

**CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E PUNIZIONE
DEL CRIMINE DI GENOCIDIO**

SECONDO DOPOGUERRA



Processo di decolonizzazione:

- Lotte di liberazione nazionale
- forze irregolari
- guerriglia
- numerosi conflitti anni '60 (pg, attacchi indiscriminati a popolazione ed ambiente ...)

SITUAZIONI NON REGOLAMENTATE DAL DIRITTO

1974: “CONFERENZA DI ESPERTI GOVERNATIVI SULLA RIAFFERMAZIONE E SVILUPPO DEL DIU”

1977 - REVISIONE DELLA NORMATIVA



1° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO del 1977:

relativo

ai CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

2° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO del 1977:

relativo

ai CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI



I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO '77

Conflitti armati INTERNAZIONALI

CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

I Protocollo Aggiuntivo del 1977

- che coinvolgono DUE o PIU' STATI,
- od uno STATO COLONIALE ed un POPOLO COLONIZZATO che lotta per la libertà (guerra di liberazione)

OBBLIGO DI DISTINZIONE (art. 44.3 I PA)



i combattenti SONO OBBLIGATI A DISTINGUERSI
dalla popolazione civile in caso di:

- PARTECIPAZIONE AD UN ATTACCO
- OPERAZIONE MILITARE PREPARATORIA

se il combattente non può distinguersi dalla
popolazione civile, conserverà lo statuto di
combattente legittimo purché
porti apertamente le armi

Riserve
degli Stati

- durante ogni fatto d'armi
- durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario,
mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede
un attacco a cui deve partecipare

GUERRIGLIA



II PROTOCOLLO '77

Conflitti armati

NON INTERNAZIONALI

CONFLITTI INTERNI

“si svolgono sul territorio di un’Alta Parte contraente
fra le sue FF AA e forze armate dissidenti
o gruppi armati organizzati
che
sotto la condotta di un comando responsabile
esercitano
su una parte del suo territorio
un controllo
tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e
concertate”

COSA E' CAMBIATO?



ASIMMETRIA NEI CONFLITTI

ATTORI NON STATUALI



MEZZI E METODI NON CONVENZIONALI



**COMMERCIALIZZAZIONE
DEI CONFLITTI**

**PRIVATE MILITARY
COMPANIES**

**MINORE RISPETTO
DELLE REGOLE**



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE




Ester Quaglione

CAUSE dell'IMMIGRAZIONE

PERCHE' MIGRANO?

- CONFLITTI ARMATI
- PERSECUZIONI politiche, religiose o etniche
- VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELL'UOMO
- CAUSE ECONOMICHE (povertà totale)

TENDENZE MIGRATORIE



SI CONFONDONO
alla ricerca di protezione e
lavoro

RIFUGIATI e MIGRANTI ECONOMICI

QUAL'E' LA DIFFERENZA?



Convenzione di Ginevra del 1951

ART.1 definizione di rifugiato

“il termine rifugiato è applicabile a colui che a seguito degli avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951

temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal paese di cittadinanza abituale non può o non vuole tornarvi per il motivo di cui sopra”

IL TERMINE “RIFUGIATO”



ASILO = RIFUGIO
PROTEZIONE

RIFUGIATO
È
COLUI CHE FUGGE
E CHE
CHIEDE DI ESSERE PROTETTO
PERCHE' PERSEQUITATO PER
MOTIVI POLITICI

RIFUGIATI

Fuggono dal proprio paese d'origine per
mettersi in salvo

**NON SCELGONO DI LASCIARE IL
LORO PAESE**

MA VI SONO COSTRETTI

NON GODONO DELLA PROTEZIONE DEL PROPRIO PAESE

**Hanno diritto alla protezione internazionale
concessa ai rifugiati**

MIGRANTI

Sono persone che lasciano i propri paesi d'origine esclusivamente per motivi economici

Non hanno diritto alla protezione internazionale concessa ai rifugiati

APOLIDE

È una persona che nessuno Stato,
sulla base delle proprie leggi,
considera un suo cittadino

**Ha diritto alla
protezione internazionale**

CONVENZIONE SULLO STATUS DEGLI APOLIDI del 1954
CONVENZIONE SULLA RIDUZIONE DELL'APOLIDIA del 1961
ITALIA : Art.29 – DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
Art.1 - T.U. IMMIGRAZIONE

SFOLLATI

Sono persone o gruppi di persone che sono state costrette o obbligate a lasciare le proprie case o i luoghi di residenza abituale in conseguenza

- CONFLITTO ARMATO
- situazioni di VIOLENZA GENERALIZZATA
- di VIOLAZIONI DI DIRITTI UMANI
- DISASTRI NATURALI



**NON hanno ATTRAVERSATO le FRONTIERE
INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTE DI UNO
STATO**

NON GODONO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

RIFUGIATI e SFOLLATI INTERNI

(INTERNALLY DISPLACED PERSON)

I rifugiati sono persone costrette a fuggire
dal proprio paese e
**HANNO ATTRAVERSATO
LA FRONTIERA**

gli sfollati sono fuggiti spesso per le stesse ragioni
MA

**RIMANGONO ALL'INTERNO
DEL PROPRIO PAESE**

NON GODONO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

TUTELA DEI RIFUGIATI

1922

*“ogni cittadino russo che
non gode più della protezione del governo dell’U.R.S.S.
e che
non ha acquisito altra nazionalità”*

TUTELA DEI RIFUGIATI

il criterio della
PRIVAZIONE della NAZIONALITA'



Viene sostituito da quello della

PERSECUZIONE

TUTELA DEI RIFUGIATI

1949: L'Assemblea Generale delle N.U. dà vita all'
U.N.H.C.R.
(Alto Commissariato delle N.U. per i Rifugiati)
A.C.N.U.R.

MANDATO

- protezione internazionale dei rifugiati
- ricerca di soluzioni permanenti al problema
- facilitazioni per il rimpatrio
- supervisione sull'applicazione della Convenzione di Ginevra relativa alla status di rifugiati

TUTELA DEI RIFUGIATI

Sotto il mandato dell'A.C.N.U.R.:

- RIFUGIATI ai sensi della Convenzione del 1951
- persone in FUGA DA CONFLITTI
- RIMPATRIATI (ex rifugiati)
- APOLIDI
- SFOLLATI INTERNI (internally displaced person)

- 2 Premi Nobel per La pace


TUTELA DEI RIFUGIATI

1951: il 28 luglio l'Assemblea Generale delle N. U.
approva
“CONVENZIONE DI GINEVRA per i RIFUGIATI”
(145 Stati firmatari)
entrerà in vigore il 22 aprile del 1954

Ratificata in Italia con Legge 24 luglio 1954 n. 722

CONVENZIONE DEL 1951

LIMITE TEMPORALE




Art.1 sez. A par. 2

*“Avvenimenti verificatisi anteriormente al
1° gennaio 1951”*

CONVENZIONE del 1951

LIMITE SPAZIALE

La c.d. “RISERVA GEOGRAFICA”



ART.1 sez. B par.1

*“avvenimenti verificatisi
in Europa o altrove”*

PROVENIENZA DALL'EUROPA


TUTELA DEI RIFUGIATI

“PROTOCOLLO di New York”
del 1967
(145 Stati firmatari)

**ADESIONE DELL'ITALIA AL PROTOCOLLO di NEW
YORK del 1967
1972 – Legge n. 95 del 14 febbraio 1970**

PROTOCOLLO di New York del 1967

VENGONO MENO
IL LIMITE TEMPORALE
E LA RISERVA GEOGRAFICA



Gli stati si sono impegnati
a **NON OSSERVARE** il limite temporale
e a **NON AVANZARE** limitazioni
geografiche

NORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI UMANI

DIRITTI UMANI

**DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL'UOMO
del 1948**

**CONVENZIONE PER LA
PREVENZIONE E PUNIZIONE DEL
CRIMINE DI GENOCIDIO
del 1948**

**DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO**

**QUATTRO CONVENZIONI DI
GINEVRA del 1949**

DIRITTO dei RIFUGIATI

**CONVENZIONE DI GINEVRA
del 1951
(145 Stati firmatari)**

DIRITTO dei RIFUGIATI

CONVENZIONE DI GINEVRA
del 1951
(143 Stati firmatari)

PROTOCOLLO di New York
del 1967
(143 Stati firmatari)

DIRITTO
INTERNAZIONALE
UMANITARIO

IV CONVENZIONE DI
GINEVRA del 1949

I PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO del 1977

DIRITTI UMANI

DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL'UOMO

CONVENZIONE
CONTRO LA TORTURA

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

*“Il diritto di cercare e godere in altri Paesi
asilo dalle persecuzioni”*



**La CONVENZIONE
NON ATTRIBUISCE
IL DIRITTO DI ASILO**

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

*“Il diritto di cercare e godere in altri Paesi
asilo dalle persecuzioni”*



**OBBLIGO DA PARTE DEGLI STATI
DI CONCEDERE ACCOGLIENZA**



**DIVIETO DI REFOULEMENT
(divieto di respingimento)
ART. 33**

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

IL PRINCIPIO DEL NON REFOULEMENT ART.33



“Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere in alcun modo un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

ECCEZIONE
AL BENEFICIO DEL DIVIETO DI ESPULSIONE



ART. 33 comma 2

QUANDO VI SIANO
GRAVI MOTIVI
DA FAR RITENERE LA PERSONA
UN PERICOLO
PER LA SICUREZZA DELO STATO IN CUI SI TROVA

QUANDO RAPPRESENTI UNA
MINACCIA
PER LA COMUNITA' DELLO STATO

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951



IL PRINCIPIO DEL NON REFOULEMENT ART.33

DICHIARAZIONE SULL'ASILO TERRITORIALE

approvata dall' A.G. dell'ONU
il 14 dicembre del 1967

Principio del non refoulement



**CONVENZIONE CONTRO
LA TORTURA E ALTRE
FORME DI
TRATTAMENTO E
PUNIZIONE CRUDELI,
DISUMANE E
DEGRADANTI (art.3)**

**IV CONVENZIONE DI
GINEVRA del 1949 (art.45)**

**CONVENZIONE EUROPEA
PER LA PROTEZIONE DEI
DIRITTI UMANI E DELLE
LIBERTA' FONDAMENTALI**
(art.3)

**CONVENZIONE
AMERICANA PROTEZIONE
SUI DIRITTI UMANI (art.22)**

**CONVENZIONE dell'OUA
sui rifugiati art.II)**

**DICHIARAZIONE DEL CAIRO
sulla protezione dei rifugiati e degli sfollati nel mondo arabo**



Ampliamento della definizione di “rifugiato”

CONVENZIONE dell’OUA

che regola gli aspetti specifici dei rifugiati in Africa del 1969

“ogni persona che sia costretta a lasciare il paese d’origine a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell’ordine pubblico, in tutto o in una parte del paese d’origine o di cittadinanza”



Ampliamento della definizione di “rifugiato”:

DICHIARAZIONE DI CARTAGENA
del 1984

(governi latino-americani)

“Le persone che fuggono dai loro paesi perché le loro vite, la loro sicurezza e la loro libertà sono state minacciate da una violenza generalizzata, un’aggressione straniera, un conflitto interno, una violazione massiccia dei diritti dell’uomo o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l’ordine pubblico

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO



CLAUSOLE
di INCLUSIONE

CLAUSOLE
di ESCLUSIONE

CLAUSOLE
di CESSAZIONE

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

DEFINIZIONE DI RIFUGIATO ART.1 CONVENZIONE '51



CLAUSOLE DI INCLUSIONE

**CONDIZIONI
DI ELEGGIBILITA'**

“...il termine rifugiato si applicherà a colui che, a seguito di avvenimenti verificatisi prima del 1° gennaio 1951...

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'



/temendo a ragione di essere perseguitato/
FONDATO TIMORE DI PERSECUZIONE

/si trova fuori dal paese di cui è cittadino/
ALLONTANAMENTO DAL PAESE D'ORIGINE

/non può o non vuole tornarvi/
**MANCANZA DI PROTEZIONE DA PARTE DELLO
STATO D'ORIGINE**

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

1. FONDATO TIMORE DI PERSECUZIONE

- **ELEMENTO SOGGETTIVO**  **TIMORE
DI PERSECUZIONE**
- **ELEMENTO OGGETTIVO**  **FONDATEZZA**

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

PERSECUZIONE
ATTO CHE LEDE I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI

CAUSE della PERSECUZIONE



- **RAZZA**
- **RELIGIONE**
- **OPINIONI POLITICHE**
- **APPARTENENZA AD UNA DETERMINATA CATEGORIA SOCIALE**

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

**APPARTENENZA
AD UNA DETERMINATA CATEGORIA
SOCIALE**



- **PERSECUZIONE PER CAUSA DI GENERE**
- **PERSECUZIONE AVENTE CAUSA NELLE TENDENZE SESSUALI**
- **DISERTORI**

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'



2. ALLONTANAMENTO DAL PAESE DI ORIGINE

- LA PERSONA CHE ABBIA RAGGIUNTO IL TERRITORIO DELLO STATO
- LA PERSONA CHE SI TROVA SUL TERRITORIO DELLO STATO

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'



3. MANCANZA DI PROTEZIONE DA PARTE DELLO STATO DI ORIGINE

- **RESPONSABILITA' DIRETTA DELLO STATO**
- **AGENTI DI PERSECUZIONE *de facto* STATALI**
- **AGENTI TERZI DI PERSECUZIONE**

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

CLAUSOLE DI CESSAZIONE

(art.1C)

- Riassunzione volontaria della protezione nazionale
- Riacquisto volontario della cittadinanza
- Acquisto di una nuova cittadinanza
- Ristabilimento volontario nella residenza nel Paese rispetto al quale sussisteva il timore di persecuzione
- Cessazione delle circostanze che hanno originato lo status di rifugiato (per le persone che hanno una cittadinanza)
- Cessazione delle circostanze che hanno originato lo status di rifugiato (per le persone che non hanno una cittadinanza)

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE art.1 F

**La Convenzione NON si applica alle
persone considerate**

**NON MERITEVOLI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
(art.1F)**

- Crimini contro la pace, crimine di guerra o crimine contro l'umanità;
- Crimine grave di diritto comune;
- Azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite;

**DECISIONE
RELATIVA ALLO STATUS DI
RIFUGIATO**



**NON E' COSTITUTIVA
MA
RICOGNITIVA DELLO STATUS**

CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951

STATUS GIURIDICO dei RIFUGIATI

ESENZIONE DALLA RECIPROCITA'

- Obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti del Paese di accoglienza (art.2)
- Non-discriminazione in ordine alla razza, alla religione e al Paese di origine (art.3)
- Libero e facile accesso ai tribunali (art.16)
- Impiego: trattamento più favorevole accordato al cittadino di un Paese straniero (artt. 17,18,19)
- Diritto allo studio (art.22)
- Diritto all'assistenza sociale e sanitaria (art.23)
- Diritto alla sicurezza sociale (art.24)
- Libertà di circolazione (art.26)
- Accesso ai documenti di viaggio (art.28)

NORMATIVA NAZIONALE

NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

II DIRITTO D'ASILO

art.10 comma 3 della Costituzione Italiana



**DIRITTO DI ACCEDERE NEL TERRITORIO DELLO STATO AL FINE
DI ESPERIRE LA PROCEDURA PER OTTENERE LO STATUS DI
RIFUGIATO**

DIRETTIVA EUROPEA 2004/83/CE
(direttiva “qualifiche”)



D. Lgs. 251/2007

DIRETTIVA EUROPEA 2005/85/CE
(direttiva “procedure di riconoscimento”)



D. Lgs. 25/2008

**D. Lgs. 251/2007
DECRETO QUALIFICHE**

PROTEZIONE INTERNAZIONALE



**STATUS
di
RIFUGIATO**



**STATUS
di PROTEZIONE
SUSSIDIARIA**
quando non ci sono i
requisiti per ottenere il
riconoscimento dello
Status di Rifugiato



**Rimane la possibilità di concedere la protezione
umanitaria**

D. Lgs. 251/2007

DEFINIZIONE

di “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”

Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese

D. Lgs. 251/2007

DEFINIZIONE PERSECUZIONE



**Gli atti di persecuzione
devono essere riconducibili**

- a motivi di razza
- religione
- nazionalità
- appartenenza ad un particolare gruppo sociale

- violenza sessuale
- sanzioni giudiziarie in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto
- atti specifici contro un genere sessuale o contro l'infanzia

DEFINIZIONE DI DANNO GRAVE art. 14



- condanna a morte
- tortura o altra forma di trattamento disumano o degradante
- minaccia grave alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in un conflitto armato interno o internazionale

D. Lgs. 251/2007

DIRITTI CONNESSI al RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

RIFUGIATI

- 1. durata del permesso di soggiorno di 5 anni rinnovabile**
- 2. durata del documento di viaggio di 5 anni, rinnovabile**
- 3. accesso al pubblico impiego con le modalità previste per i cittadini comunitari**

BENEFICIARI

di PROTEZIONE SUSSIDIARIA

- 1. durata del permesso di soggiorno di 3 anni**
- 2. rinnovo, previa verifica della permanenza delle condizioni**
- 3. convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di lavoro**
- 4. rilascio di un titolo di viaggio per stranieri**
- 5. diritto al lavoro subordinato e autonomo**
- 6. diritto al RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE**

D. Lgs. 251/2007

**PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**



**Elemento di novità sostanziale
è
LA TUTELA DEL NUCLEO
FAMILIARE
per entrambi i tipi di protezione**

**D. Lgs. 25/2008
DECRETO PROCEDURE**

**AUTORITA' PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**10 COMMISSIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**



**competenza a decidere in merito alle
DOMANDE DI PROTEZIONE**

COMMISSIONE NAZIONALE



**competenza in materia
di REVOCA e CESSAZIONE
degli Status concessi**

GARANZIE
Art. 8 c.1

Lo straniero
ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato
durante l'esame della domanda

LA DOMANDA

NON PUO' ESSERE RESPINTA

ANCHE SE

NON PRESENTATA TEMPESTIVAMENTE

D. Lgs. 251/2007
Art. 20

CASI DI ACCOGLIENZA

C.A.R.A.

(Centro Accoglienza Richiedenti Asilo)

20 - 35 giorni

- 1. quando è necessario verificare la sua identità, nazionalità**
- 2. quando ha presentato la domanda DOPO aver eluso o tentato di eludere il controllo alla frontiera o subito dopo**
- 3. quando ha presentato la domanda DOPO essere stato fermato in condizione di soggiorno irregolare**
- 4. quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione o di un provvedimento di respingimento**

**Allo scadere del termine di accoglienza viene rilasciato
PERMESSO DI SOGGIORNO valido 3 MESI**

CASI DI ACCOGLIENZA

C.A.R.A.

(Centro Accoglienza Richiedenti Asilo)

20 - 35 giorni

- 1. Ha facoltà di allontanarsi dal Centro nelle ore diurne**
- 2. ha facoltà di chiedere al Prefetto un**
PERMESSO TEMPORANEO DI ALLONTANAMENTO
per un periodo di tempo diverso
per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti alla procedura
(fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura)
L'eventuale diniego deve essere motivato

D. Lgs. 251/2007
Art. 22

CASI DI ACCOGLIENZA

L'ABBANDONO DAL CENTRO

fa cessare le condizioni di accoglienza

MA



**NON COSTITUISCE PIU'
IMPLICITA RINUNCIA ALLA DOMANDA DI PROTEZIONE
LA DECISIONE SARA' PRESA
SENZA L'AUDIZIONE DEL RICHIEDENTE**

D. Lgs. 251/2007
Art. 21

TRATTENIMENTO nei C.P.T.

- A) colui che si trova nelle condizioni dell'art.1 paragrafo F) della Convenzione di Ginevra**
- B) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti di cui all'art.380 c.1 e 2 c.p.p. ovvero**
- 1. per reati inerenti agli stupefacenti,**
 - 2. alla libertà sessuale**
 - 3. al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina**
 - 4. e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o**
 - 5. per prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione**
 - 6. o di minori da impiegare in attività illecite**
- C) destinatario di un provvedimento di espulsione**

**D. Lgs. 25/2008
art. 29**

**INAMMISSIBILITA'
della DOMANDA
(Art. 1, c. 4 Legge Martelli)**



VALUTATA DALLA COMMISSIONE
nel caso in cui lo straniero (clausole ostantive)

- 1. SIA già riconosciuto RIFUGIATO in un paese terzo**
- 2. RIPRESENTI UNA DOMANDA IDENTICA IN SEGUITO A DINIEGO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**
- 3. abbia precedenti penali di una certa entità**

**Le clausole ostantive vengono meno e
sarà la C.T. e non la Questura a stabilirne l'inammissibilità**

D. Lgs. 25/2008
Art. 26

ISTRUTTORIA
della domanda di protezione internazionale

La questura riceve la domanda di protezione internazionale

1. REDIGE il verbale delle dichiarazioni del richiedente

2. AVVIA la procedura per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda



UNITA' DUBLINO

D. Lgs. 25/2008
Art. 28

ESAME DELLE DOMANDE

ABOLIZIONE DELLE PROCEDURE DIFFERENZIATE
ma previste alcune deroghe

ESAME PRIORITARIO

- 1. nel caso in cui la domanda è palesemente fondata**
- 2. presentata da minore, disabile, anziano, donna in stato di gravidanza e categorie + deboli**

PUO' OMETTERE L'AUDIZIONE

- 1. quando la documentazione allegata alla domanda può essere sufficiente per l'accoglimento**

D. Lgs. 25/2008
Art. 27 c. 2

PROCEDURE DI ESAME

1. La Commissione provvede al colloquio entro 30 giorni

1. decide entro 3 giorni

2. Nei casi di TRATTENIMENTO (art.21):

- la Commissione territoriale provvede all'audizione entro 7 giorni

- la decisione è adottata nei 2 giorni successivi

DECISIONE
D.Lgs. 25/2008 - Art. 32

**ACCOGLIMENTO
DELLA DOMANDA**

CONCEDERE
lo Status di RIFUGIATO
o LA PROTEZIONE
SUSSIDIARIA

RITENERE che possano sussistere
gravi motivi di carattere
umanitario (comma 3)



TRASMETTE GLI ATTI AL QUESTORE
per
RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO
PER MOTIVI UMANITARI

DECISIONE
D.Lgs. 25/2008 - Art. 32, c.2

**SE il Richiedente provenga
da un
PAESE
DI ORIGINE SICURO**

**E abbia addotto GRAVI MOTIVI
per NON RITENERE SICURO
QUEL PAESE**



**La Commissione
NON PUO'
PRONUNCIARSI
SENZA PREVIO ESAME**

MEZZI DI IMPUGNAZIONE
D.Lgs. 25/2008 - Art. 35

**RESPINGIMENTO
DELLA DOMANDA**



Proposizione del RICORSO
entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento

N.B. NEI CASI DI TRATTENIMENTO
il ricorso deve essere presentato nei 15 giorni
successivi alla comunicazione del provvedimento

SOSPENSIONE AUTOMATICA DELL'ESECUTIVITA'
DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO E DELL'ESPULSIONE

MEZZI DI IMPUGNAZIONE

D.Lgs. 25/2008

**SOSPENSIONE AUTOMATICA DELL'ESECUTIVITA'
DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO E DELL'ESPULSIONE**



NON OPERA

- **se il ricorrente ha presentato domanda d'asilo in condizioni di trattenimento in un C.P.T.A.**
- **se si sia allontanato senza giustificato motivo dal C.A.R.A.**
- **quando concerne un provvedimento che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione**

Deve essere espressamente richiesta al Giudice che decide con ordinanza non impugnabile entro 5 gioni

MEZZI DI IMPUGNAZIONE

D.Lgs. 25/2008

Sul **RICORSO**
il giudice decide entro 3 mesi con
sentenza



La decisione è appellabile con
RECLAMO
NON AUTOMATICAMENTE SOSPENSIVO
(salva apposita istanza)
da presentarsi **entro 10 giorni** dalla notificazione della sentenza di 1°
grado



Avverso il reclamo
RICORSO IN CASSAZIONE
entro 30 giorni dalla notifica
della sentenza

D.Lgs. 25/2008

NOVITA'



**Introduzione del principio del
RICORSO A SPESE DELLO STATO
diritto per i ricorrenti di accedere
all'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato
con AUTOCERTIFICAZIONE
della situazione finanziaria personale**

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



Ester Quaglione